

SEAC REPORT

REPORT

12

ACCERTAMENTO

Accertamento per frode Ordinanza Corte Cassazione 20.5.2025, n. 13370	Non è applicabile il nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 contenente la Riforma del sistema sanzionatorio, all'accertamento delle maggiori imposte per frode "carosello" che pertanto resta valido nonostante il proscioglimento penale.
Srl a ristretta base Ordinanza Corte Cassazione 26.5.2025, n. 13937	Il socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa al quale è stato accertato un maggior reddito di partecipazione per effetto di utili extra contabili accertati in capo alla società può impugnare l'atto impositivo emesso nei confronti della stessa e divenuto definitivo a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva.
Srl a ristretta base Ordinanza Corte Cassazione 9.6.2025, n. 15274	Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale sia composta esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, <i>"senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà"</i>. Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda una srl partecipata da due società, una sas per il 50,50% delle quote e una srl per il restante 49,50%, quest'ultima a sua volta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, da membri della medesima famiglia.

RIPRODUZIONE VIETATA

ADEMPIMENTI

Ecobonus e tardiva comunicazione all'ENEA Ordinanza Corte Cassazione 7.6.2025, n. 15204	Il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'invio all'ENEA della comunicazione relativa alle spese di riqualificazione energetica degli edifici non costituisce una causa di decadenza dalla fruizione della detrazione. Infatti, <i>“la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere ... desunta né dalla specifica norma attuativa ... né dalla lettura sistematica dell'istituto”</i>. Peraltro <i>“la ... decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione ... non può farsi discendere neppure dalla norma primaria”</i>.
--	--

BILANCIO

Titoli obbligazionari Sentenza Corte Cassazione 5.6.2025, n. 15100	In base al Principio contabile OIC n. 20, la classificazione di un titolo nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie si deve fondare sulla relativa destinazione. La scelta <i>“deve essere basata su ragionevoli e fondate previsioni, relativamente alla possibilità di negoziare o riscuotere i titoli entro breve tempo. Inoltre, per poter qualificare l'attività finanziaria come componente dell'attivo circolante, deve sussistere in capo alla società la facoltà di alienare l'investimento, cogliendo le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali”</i>.
Bilanci intermedi Principio contabile OIC n. 30	È stata pubblicata sul sito Internet OIC la versione aggiornata del Principio contabile OIC n. 30 contenente la disciplina relativa ai criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi, ossia relativi ad un periodo contabile inferiore all'esercizio. L'aggiornamento <i>“si è reso necessario per adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni”</i>.

DICHIARAZIONI

Deduzioni forfetarie autotrasportatori Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.6.2025 Comunicato stampa MEF 13.6.2025, n. 63	Sono state rese note le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori per il 2024. In particolare le stesse sono fissate in misura pari a (Informativa SEAC 17.6.2025, n. 178): • € 48 per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa; • € 16,80 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
Acconto IRPEF 2025 conversione in legge DL 23.4.2025, n. 55	È stata pubblicata sulla G.U. 21.6.2025, n. 142 la Legge n. 86/2025 di conversione, senza modifiche, del Decreto che ha previsto la determinazione dell'acconto IRPEF 2025 sulla base delle ordinarie modalità, ossia assumendo l'imposta 2024 senza dover procedere alla rideterminazione della stessa in base alle aliquote in vigore fino al 2023 ovvero alle disposizioni vigenti ante Riforma fiscale (Informativa SEAC 29.4.2025, n. 129).

IMPOSTE DIRETTE

Fuoriuscita regime forfetario per iscrizione all'AIRE <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 9.6.2025, n. 149</i>	L'iscrizione all'AIRE da parte di un contribuente forfetario determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo, così come disposto dall'art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015. Nel caso di specie, l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 15.5.2024 configura una causa di esclusione di cui al comma 57, lett. b) del citato art. 1 che non produce la fuoriuscita immediata (ossia dal 2024) dal regime agevolato, bensì dal 2025, con la conseguenza che non è necessario "correggere" le fatture emesse nel 2024.
Plusvalenza cessione immobile acquisito a seguito di separazione <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 11.6.2025, n. 153</i>	Alla cessione, entro 5 anni dall'acquisto, di un immobile acquisito dall'ex coniuge in base alla sentenza di separazione / cessazione degli effetti del matrimonio è applicabile l'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. Di conseguenza, è imponible la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile intervenuta entro 5 anni dalla data dell'atto di trasferimento esecutivo degli obblighi assunti in sede di separazione dei coniugi. Nel caso di specie, un coniuge, già proprietario dal 2003 del 50% dell'immobile, ha acquisito nel 2023 il restante 50% della proprietà a seguito di sentenza di separazione. La cessione dello stesso nel 2025 determina il realizzo di una plusvalenza imponible pari alla differenza tra la metà del corrispettivo di vendita e dell'importo indicato negli atti quale valore della quota trasferita dall'ex coniuge.
Cessione quote sociali <i>Ordinanza Corte Cassazione 14.6.2025, n. 15944</i>	Le plusvalenze ex art. 67, TUIR realizzate a seguito della cessione delle quote sociali da parte di una persona fisica sono soggette al regime di tassazione in vigore nell'anno di perfezionamento dell'atto notarile. In particolare, <i>"il momento di realizzo della plusvalenza [conclusione del contratto di cessione] ... consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione"</i>. Tale principio opera anche in presenza di una clausola di "earn-out" che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, collegata ai risultati economici della società, il pagamento di un'ulteriore parte del corrispettivo.
Sismabonus acquisti e spesa sostenuta da soggetto diverso dall'acquirente <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.6.2025, n. 165</i>	La detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 riconosciuta per l'acquisto di case antisismiche (c.d. "Sismabonus acquisti") non spetta all'acquirente dell'immobile qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto diverso (nel caso di specie, l'acquisto è avvenuto con utilizzo di una "provvista di denaro messa a disposizione dai genitori").

RIPRODUZIONE VIETATA

Detrazioni per interventi edilizi chiarimenti	Sono stati forniti chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 207/24 (Finanziaria 2025) in materia di: • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici; • Ecobonus; • Sismabonus; • Superbonus.
Circolare Agenzia Entrate 19.6.2025, n. 8/E	

IMPOSTE INDIRETTE

Caparra confirmatoria	La pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscono la corresponsione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipula, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della Nota all'art. 10, Tariffa - parte I, DPR n. 131/86, <i>“la quale collega l'insorgenza dell'obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione, ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l'esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare”</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 11.6.2025, n. 15614	

IMU

Terreno posseduto in comproprietà, condotto da IAP	Usufruisce dell'esenzione IMU il terreno posseduto (anche in comproprietà) e condotto da un imprenditore agricolo professionale (IAP), a prescindere dalla potenzialità edificatoria dello stesso.
Ordinanza Corte Cassazione 3.6.2025, n. 14832	

IVA

Gruppo IVA e rimborso senza garanzia	Per un Gruppo IVA, il credito risultante dal relativo mod. IVA può essere chiesto a rimborso, con riguardo al presupposto connesso all'acquisto / importazione di beni ammortizzabili ex art. 30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72, dal rappresentante di gruppo. Relativamente alla verifica dei presupposti per ottenere il rimborso senza prestare la garanzia ex art. 38-bis, DPR n. 633/72, il requisito dell'esercizio dell'attività da più di 2 anni va verificato in capo a ciascun partecipante al Gruppo.
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.6.2025, n. 155	
Prestazioni di medicina e chirurgia estetica	Ai fini dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 per le prestazioni sanitarie di: • chirurgia estetica, la finalità terapeutica deve essere dimostrata tramite un'apposita attestazione medica; • medicina estetica, la finalità terapeutica va comprovata da idonea documentazione (da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie / problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona) ovvero da un'apposita attestazione medica.
Risoluzione Agenzia Entrate 12.6.2025, n. 42/E	

RIPRODUZIONE VIETATA

Realizzazione impianto agrivoltaico e reverse charge <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 16.6.2025, n. 156</i>	All'acquisto / installazione di un impianto fotovoltaico destinato all'utilizzo integrato nell'attività agricola (c.d. "agrivoltaico avanzato") non è applicabile il reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72. Infatti, gli impianti installati su un terreno agricolo <i>"non sono né funzionali, né serventi a un edificio"</i>.
Patenti moto e nautica <i>Sentenza CGT II grado La Spezia n. 72/2025</i>	Non è dovuta l'IVA sui corsi per il conseguimento delle patenti di categoria A e AM (motocicli / ciclomotori) e per le patenti nautiche. Agli stessi non è infatti applicabile la disciplina prevista per i corsi relativi alle patenti di categoria B e C1 (applicazione IVA con aliquota 22%).
Aliquota IVA integratori alimentari <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.6.2025, n. 158</i>	In linea generale, alla cessione di integratori alimentari non è applicabile l'aliquota IVA ridotta in quanto <i>"non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A"</i>, DPR n. 633/72. La possibilità di applicare l'aliquota del 10% va <i>"valutata caso per caso, sulla base del parere tecnico reso da ADM a seguito dell'analisi della composizione del singolo prodotto"</i> e, in particolare, qualora gli stessi siano classificabili nella voce "21.06.90" della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72. Nel caso di specie, poiché i prodotti sono classificabili nella voce "21.06.90.92", la relativa cessione usufruisce dell'aliquota del 10%.
Leasing imbarcazione da diporto <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.6.2025, n. 159</i>	In presenza di un'imbarcazione da diporto messa a disposizione in Italia, da un soggetto passivo ivi stabilito, nell'ambito di un contratto di leasing, le settimane di utilizzo della stessa sia all'interno che fuori dall'UE devono essere dimostrate con <i>"adeguati mezzi di prova"</i>. La quota di esclusione da IVA del canone annuo di leasing riferita all'utilizzo extraUE è determinata in via definitiva, a consuntivo (alla fine di ciascun anno), in base alla percentuale risultante dalla frazione comprendente al numeratore le settimane in cui la barca ha oltrepassato le acque territoriali comunitarie e al denominatore le sole settimane in cui l'imbarcazione ha navigato, ossia ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri / porti per motivi tecnici.
Servizi di cura domiciliare resi da una Fondazione <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.6.2025, n. 163</i>	Non possono beneficiare dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 i servizi di cura domiciliare resi di una Fondazione (accreditata dalla Regione) tramite operatori socio-sanitari, considerato che i c.d. "Oss", come già evidenziato nella Risposta 3.12.2018, n. 90, non rientrano tra i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del RD n. 1265/34 ovvero individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 17.5.2022. Tali servizi vanno assoggettati ad IVA (aliquota 22%) ancorché fatturati al paziente direttamente dalla Fondazione.

MANOVRE

Decreto “correttivo” Riforma fiscale <i>D.Lgs. 12.6.2025, n. 81</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 12.6.2025, n. 134 il Decreto contenente disposizioni integrative e correttive in materia di: • adempimenti tributari; • CPB (Informativa SEAC 9.6.2025, n. 168); • sanzioni tributarie; • contenzioso tributario; • accertamento.
Decreto Fiscale <i>DL 17.6.2025, n. 84</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 17.6.2025, n. 138 il c.d. "Decreto Fiscale" contenente <i>“Disposizioni urgenti in materia fiscale”</i> nell'ambito del quale sono previste: • modifiche alla disciplina del reddito d'impresa / lavoro autonomo, con particolare riguardo alle spese di trasferta, per le quali l'obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene limitata a quelle effettuate in Italia (Informativa SEAC 24.6.2025, n. 184); • modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali in presenza di operazioni straordinarie; • novità riguardanti: – la maxi deduzione per i nuovi dipendenti; – la decorrenza delle disposizioni fiscali per il Terzo settore; – l'applicazione del reverse charge al settore del trasporto merci / servizi di logistica; • la proroga al 21.7 (20.8.2025 + 0,40%) del versamento del saldo 2024 / primo acconto 2025 a favore dei soggetti ISA / forfetari e minimi (Informativa SEAC 16.6.2025, n. 175).

REDDITO D'IMPRESA

Costi pluriennali su beni di terzi <i>Ordinanza Corte Cassazione 28.4.2025, n. 11192</i>	Ai fini della deduzione di costi pluriennali relativi ad impianti realizzati su beni di terzi (nel caso di specie, impianto antincendio su immobile in locazione), <i>“la durata dell'ammortamento andrà regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene cui l'impianto stesso accede”</i>.
Invio comunicazioni credito d'imposta “Industria 4.0” investimenti 2025 <i>Decreto MiMiT 16.6.2025</i>	È stato pubblicato sul sito Internet del MiMiT il Decreto che ha disposto l'apertura, dal 17.6.2025, della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni relative alla prenotazione del credito d'imposta “Industria 4.0” spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2025 / 30.6.2026, soggetto al limite di risorse disponibili pari a € 2.200 milioni. Va considerato che lo stesso Ministero ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili per gli investimenti 2025 <i>“non già comunicati con il precedente modello”</i>. Nonostante ciò le imprese interessate che effettuano investimenti agevolabili possono comunque presentare la comunicazione preventiva per beneficiare dell'assegnazione di eventuali nuove risorse disponibili (Informativa SEAC 20.6.2025, n. 182).

RIPRODUZIONE VIETATA

RISCOSSIONE**Notifica cartella agli eredi**

Sentenza CGT I grado Latina
20.1.2025, n. 102/25

La validità della procedura di notifica di una cartella di pagamento nei confronti degli eredi è subordinata alla corretta procedura di notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del de cuius. Infatti, *“per rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale cui segue la nullità dell'atto consequenziale notificato”*.

SUCCESSIONI E DONAZIONI**Successione di fondi rustici / aziende in Comuni montani**

Risposta interpello Agenzia Entrate
19.6.2025, n. 166

Nella dichiarazione di successione, al fine di usufruire delle agevolazioni / riduzioni:

- delle imposte ipocatastali e di bollo applicabili ai fondi rustici siti nei Comuni montani, nel quadro EB va indicato il codice "M" per ogni terreno agricolo avente i requisiti;
- dell'imposta di successione applicabile all'azienda sita nei predetti Comuni, nel quadro EN va indicato il codice "Q".

In caso di successione aperta entro il 31.12.2024, l'Ufficio procede alla liquidazione dell'imposta di successione con la predetta riduzione mentre le imposte ipocatastali e di bollo sono applicate dal contribuente in autoliquidazione.

VARIE**Aggiornamento cartografia catastale Catasto terreni**

Risoluzione Agenzia Entrate
9.6.2025, n. 40/E

Sono stati forniti chiarimenti in merito all'aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni.

VERSAMENTI**Maggiori acconti IRES / IRAP per differimento deducibilità costi**

Risoluzione Agenzia Entrate
6.6.2025, n. 38/E

Sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, con il mod. F24, dei maggiori acconti IRES / IRAP dovuti per effetto del differimento della deduzione di alcune componenti negative di reddito, come stabilito dall'art. 1, comma 20, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025):

- “2007 - Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “2008 - Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20 ...”;
- “3881 - Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20 ...”;
- “3882 - Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20 ...”.

In caso di versamento rateale per i codici “2007” e “3881” va specificato il numero di rata in pagamento e il numero complessivo di rate. Se il versamento è effettuato in un'unica soluzione, va riportato “0101”.

Codice tributo credito d'imposta "Industria 4.0" 2025 <i>Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2025, n. 41/E</i>	È istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta "Industria 4.0" per gli investimenti effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 ovvero "prenotati" entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026: • "7077 - Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207". Per gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2024 (con accettazione dell'ordine e acconto almeno pari al 20%) va utilizzato il "vecchio" codice tributo "6936" (Informativa SEAC 16.6.2025, n. 176).
Maggiori acconti addizionale IRES intermediari finanziari <i>Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2025, n. 43/E</i>	Sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, con il mod. F24, dei maggiori acconti dell'addizionale IRES dovuti dagli intermediari finanziari per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo, come stabilito dall'art. 1, comma 20, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025): • "2043 - Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari - articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"; • "2044 - Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – articolo 1, comma 20 ...".
Causali contributo Gestione separata periti agrari <i>Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2025, n. 44/E</i>	Sono istituite le seguenti causali contributo (efficaci dall'1.7.2025) per il versamento, con il mod. F24, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell'ENPAIA: • "E140 - ENPAIA – Gestione Periti agrari - Acconto e saldo contributi annuali"; • "E141 - ENPAIA – Gestione Periti agrari - Riscatto periodi contributivi"; • "E142 - ENPAIA – Gestione Periti agrari - Ricostruzione periodi contributivi ante 1996"; • "E143 - ENPAIA – Gestione Periti agrari - Importi dovuti per estratti conti annuali"; • E144 - ENPAIA – Gestione Periti agrari - Versamenti generici".

